LE PERIZIE MEDICHE

E LE ALTRE QUESTIONI MEDICO-LEGALI

NEL

PROGETTO DI CODICE DI PROCEDURA PENALE

NOTE

del dott. ARRIGO TAMASSIA

Professore di medicina legale nella Regia Università di Padova

M. E. del R. Istituto Veneto

VENEZIA

OFFICINE GRAFICHE DI C. FERRARI

1906.

ATTI DEL REALE ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI.
Anno accademico 1905-906 - Tomo LXV - Parte seconda.

(Adunanza del 21 gennaio 1906)

Il progresso d'Italia non si segnala solo dai bilanci lieti, dal fiorire dell'industrie, dal miglioramento igienico; ma ancora dalla tendenza sempre più liberale e più umana, che vanno assumendo le sue leggi fondamentali. La scienza, che addita l'ideale, penetra in queste, vi imprime lo spirito di modernità e tempera equamente secondo l'indole del tempo le impulsioni del diritto. Da pochi anni il codice penale, ed oggi il progetto del codice di procedura penale sono segni solenni di questa nostra rinascenza morale. Se anche in qualche sua parte quest' ultimo si presta alla critica, non devesi dimenticare che un codice, nella sua missione di tratteggiare con la maggiore concisione la media d' un concetto giuridico o sociale, non può offrire l' armonia d'un vero edificio scientifico. Ma esso segna sempre un progresso sul codice, che lo precede, ed è sempre un passo all' innanzi, una conquista sicura della civiltà. Più sicura delle improvvise convulsioni, che senza matura preparazione non trovano continuità nella coscienza nazionale; ed isteriliscono come lo sforzo di energie, pur generose o fatidiche, ma troppo solitarie, troppo in conflitto con la realtà dell' ambiente sociale. Salutiamo quindi questo progetto, frutto degli studi di tanti uomini insigni e riconosciamone lo spirito liberale, quello, cioè, di accordare all'accusato maggiore larghezza di mezzi di difesa, guarentigia di lealtà nel procedimento, di serietà scientifica nelle prove. Qui, dove la medicina contribuisce a porgere in non pochi procedimenti gli elementi po-

sitivi può esser utile indagare fin dove l'autore del progetto ne abbia seguito le indicazioni, fin dove la critica serena possa consigliare mutamenti o ritocchi meglio armonizzanti coi progressi da essa raggiunti. Essa ha tutto il diritto di porgere tali consigli, poichè non ha il solo ufficio di studiare la natura dell'uomo per prevenirne o curarne le malattie e i dolori; ma ha pur quello, non meno nobile, sommamente civile, di trasfondere nelle leggi e nelle sentenze dei magistrati i postulati più serii della biologia. Devesi principalmente a quest' ufficio della medicina civile, se le leggi penali si sono gradatamente fatte più miti, se il concetto del delitto e della pena, perdendo nell' orridezza individuale, acquista colore di fatatità e di complicità sociale.

Rivolti quindi verso questo intento civile della medicina, esaminiamo la posizione fattale nel presente progetto.

Nella funzione della procedura penale, primissimo emerge l' istituto dei periti. Sul quale la critica d' ogni giorno si scaglia coi vituperi più clamorosi, offrendo con l' ingenua facilità degli inconsci, i più eleganti disegni di riforma, quando non ne invochi, nauseata dai così detti verdetti della scienza, la soppressione, come d'una triste commedia sociale.

Ed ove li sceglie i periti (e naturalmente non possiamo occuparci che dei periti medici) il magistrato, e con quali norme secondo il progetto?

Secondo il codice di procedura penale tuttora vigente, la magistratura è lasciata libera nella designazione dei proprj periti; anzi si parla di *periti* senza neppur definirne il carattere e l' ufficio. Tale sconfinata libertà di scelta era, ed è ancora, la causa prima degli inconvenienti, che si lamentano nell' istituto nostro peritale. Agli occhi del magistrato qualunque medico può esser assunto come perito; ed il rinnovarsi di certe preferenze e di inveterati ostracismi si spiega spesso con motivi più o meno misteriosi, talora personali, talora di vera pietà verso una specie di accattonaggio organizzato dal proletariato medico presso i tribunali. Nei grandi centri, una perizia rappresenta la provvidenza del giorno e la si conquista spesso a furia d'un'aspra battaglia. Cosi rifulse come frutto di tale noncuranza dei magistrati circa il valore perso-

nale del perito una celebre circolare del Cav. Calabrese, procuratore del Re al tribunale di Roma, in cui, considerandosi ogni medico idoneo a prestar l' opera di perito, invitavansi tutti i medici ad iscriversi fra i periti per esser chiamati per turno! Il che voleva dire che il solo diploma bastava a risolvere scientificamente tutte le questioni d' indole medico-legale; quindi tanto valeva abolire addirittura la medicina legale, come indusse con amara ironia il De Pedys di Roma [1]. E tale concetto d' un perito universale, della non specificità delle indagini medico-legali, per quanto non goffamente proclamato da circolari ufficiali, regola ed inspira non pochi altri magistrati.

Tutti i cultori dei nostri studi, e non da oggi, penalisti e pubblicisti insigni hanno invece sempre invocato che in nome della giustizia e della scienza, si esigesse maggior garanzia di preparazione tecnica da quei medici, cui, affidandosi l' ufficio di perito, indirettamente si affida pure l' onore, il diritto individuale, l'esercizio della difesa sociale. N'è venuta un' enorme raccolta di proteste, tutte descriventi gli orrori della insufficienza peritale, che è la genesi prima della decadenza e dello snaturamento della perizia scientifica lungo la istruttoria, ma più ancora nello svolgimento del pubblico dibattimento. Si ricordavano le provvide limitazioni del codice di procedura tedesco, austriaco, della istessa giurisprudenza francese, che assicuravano alla magistratura un'alleanza più fida con la medicina, e prevenivano, fin dal primissimo passo dell'istruttoria, i garriti indecenti avanti al pubblico.

Pur troppo il progetto presente non porge che parziale ascolto a queste proteste; e circa la scelta del perito, si argomenta consacrato il regime felice della circolare Calabrese, e quindi l' indubbio rinnovarsi degli errori odierni. Infatti l' articolo 213 del progetto affida la perizie medico-chirurgiche, le chimiche ed ogni altra di carattere tecnico o scientifico a *persone rispettivamente abilitate all' esercizio della medicina e chirurgia, della chimica o di altra disciplina*; e se trattisi di perizie psichiatriche, *esse*

(1) Nicola De Pedys - *L'abolizione della medicina legale* — Novembre 1905.

sono affidate a medici particolarmente versati in questa disciplina o in quelle di medicina legale o di scienze affini od ai medici direttori o assistenti dei pubblici manicomi.

Agli occhi quindi dell'autore del progetto non vi sono che le questioni riflettenti lo stato mentale, che esigono speciale attitudine e preparazione tecnica. Per queste si indica un giudice scientifico, che offre, almeno esteriormente, garanzia di esser versato negli studi psichiatrici. È sempre un piccolo passo verso un giudizio più serio di quello pronunciato, forse meglio, solo materialmante sottoscritto da un chirurgo o da qualche altro medico pratico " di turno "; ma si badi però che dai medici particolarmente versati, dai direttori dei manicomi, dai professori di medicina legale, il magistrato può scendere anche " agli assistenti dei pubblici manicomi ". Molte volte tra questi assistenti più o meno appiccicati ai manicomi e qualche medico generico " di turno " la differenza nella scienza e nell' attitudine peritale può esser minima; ed allora si avrà sempre una perizia povera di autorità, germe sicuro di nuove perizie di controllo, di nuove revisioni, attraverso cui brancolerà scetticamente il magistrato.

Ma forse perchè il problema sullo stato mentale più di frequente si presenta; forse perchè si assiste con maggiore trepidazione ai drammi della mente malata o criminale, devesi escludere che non si dieno altri problemi non meno alti richiedenti una speciale dottrina, uno specialissimo tecnicismo? Questo può pensarlo qualche magistrato tipo Calabrese, che non sa levar i suoi occhi dagli articoli dei codici, in cui egli foggia ogni comprensione della vita e della scienza: potrà forse susurrarlo qualche angusto specialista, che fuori del suo empirismo, crede sterile ogni altro ufficio della medicina. Ma basta riflettere sull' indole, sulla importanza e sulla difficoltà di problemi medici, che ricorrono nelle discussioni forensi: sulla immensa responsabilità, che si assume quegli che si accinge a risolverli, per persuadersi che la medicina legale, pur essendo sempre medicina, pur valendosi dei mezzi più delicati e positivi dell' indagine medica, è una medicina tutta speciale, che per il carattere dei fatti che studia, per l' ambiente in cui opera, per gli intenti cui mira, si indi-

vidualizza spiccatamente ed esige in chi la coltiva adatta preparazione. Ne parlino i successi pietosi di qualche specialista celebrato, di qualche pratico altezzoso davanti i tribunali; dovuti semplicemente alla presunzione di questi illustri, che s' illudevano fosse più che sufficiente la comune, la volgare coltura medica per uscirne trionfalmente.

È necessario quindi che il legislatore esiga attitudine tecnica del perito non solo nell'indagine della mente malata, ma in tutti gli argomenti di medicina legale. Perciò deve essere connessa nella designazione e nella scelta dei periti una garanzia ben più concreta da quella solita " abilitazione all' esercizio della medicina e della chirurgia " di cui parla l'articolo presente. E ciò si conseguirà, quando si ingiungerà al magistrato di assumere come periti solo coloro, che offrono prove reali di saper adempiere adeguatamente a quest'ufficio. Già tutti i cultori dei nostri studi reclamano, come avvenne degli ufficiali sanitari, un diploma speciale attestante un grado di coltura speciale medico-forense conseguito dopo il comune corso di medicina. Esempio assai utile ne viene dato in Germania dall' esame di *Fisicato*, e dalla limitazione nella scelta dei periti fra quei medici, che hanno superato questa prova. A parte la legge prussiana del *Fisicato*, l'artic. 73 del codice di procedura penale tedesco esige implicitamente la specialità tecnica del perito, poichè dice " *se per determinate specie di perizie sono pubblicamente istituiti dei periti, altre persone debbono essere nominate come periti, solo quando ciò sia richiesto da speciali circostanze* "; ed ammette pure che in casi più importanti (art. 155) la perizia " possa esser affidata a speciali collegi " (Fach-behörde).

L' articolo quindi del progetto potrebbe formularsi all' incirca così: *le perizie medico-legali sono affidate a quei medici, che abbiano con determinate prove conseguito il titolo di perito.*

A nostro avviso, il cardine della vera riforma dell' istituto peritale poggia su questa scelta preliminare: da questa partono i rimedj radicali ai guaj, che si lamentano. Il perito veramente competente produrrà un lavoro, che per la serietà, la imparzialità, non offrirà materia a conflitto, a diffidenze; e gli artificj curiali non varranno mai a intaccarne la forte struttura. Altre innovazioni potranno correggere abusi, rendere più autorevole la funzione peritale. Ma, lo ripetiamo, la prima riforma

consiste nello scegliere, fin dal primo passo dell' istruttoria giudiziaria, un perito degno di questo nome; e lo ricordino bene l' illustre Cav. Calabrese ed i molti suoi colleghi di scanno e di fede; il " turno di servizio „ quale può esser consentito dal presente progetto, non condurrà certo a questo intento desiderato.

Ma nel progetto, che esaminiamo, è consacrata una riforma assai audace; l' intervento, cioè, nelle operazioni peritali d' un perito scelto dall' imputato. E tale innovazione è di sì alta importanza, da meritare l'attenzione più profonda, la discussione più obbiettiva.

Riassumiamo quindi gli articoli del progetto relativi a questo intervento del perito di difesa. Notificato dal magistrato all' imputato il nome del perito da lui nominato, l' imputato ha diritto di scegliere un proprio perito (art. 214); se l'imputato non fa questa designazione, lo fa d' ufficio il giudice (art. 215); tutti i periti hanno gli stessi diritti e procedono insieme alle loro operazioni; compiono la perizia alla presenza del giudice; le perizie possono istituirsi in un laboratorio, ad istanza dei periti, dietro ordine del giudice (art. 219); il giudice dirige la perizia, e fa ai periti le domande e le osservazioni per iscritto od a voce, d'ufficio o sull' istanza delle parti; e se i periti dichiarino di non poter dare il parere senza notizia delle prove raccolte sul punto che forma oggetto della perizia, il giudice può permettere loro, sulla loro richiesta, di esaminare in tutto od in parte in sua presenza gli atti e i documenti (art. 221). I periti dànno il loro parere motivato, che è trascritto immediatamente nel verbale (art. 222). Quando i periti non siano concordi o la perizia non possa compiersi che dopo lunghe operazioni, ovvero per la natura e difficoltà delle indagini non possano i periti dare il loro parere immediatamente, il giudice può fissare un termine per la presentazione della relazione scritta, ed ove occorra, prorogarlo (art. 224). Qualora la divergenza perduri, prima della scadenza del termine, i periti ne riferiscono al giudice, il quale provoca dal tribunale la nomina di un terzo perito: quì le operazioni eseguite sono, se occorre, rinnovate; ed ogni altra operazione utile è eseguita in presenza del nuovo perito (art. 224). Compiute le operazioni, i tre

prendono le loro conclusioni fuori della presenza del giudice e delle parti. Il perito nominato dal presidente del tribunale assume l' ufficio di relatore, qualora i periti non abbiano a maggioranza fra loro designato un altro (art. 225). Il perito relatore redige e presenta al giudice la relazione, nella quale viene indicato il parere motivato di ciascuno dei periti (art. 226). Qualora il parere dei periti non offra gli elementi necessarj per la scoperta della verità, il giudice ordina una nuova perizia; ai nuovi periti è comunicata la prima perizia, e si possono chiedere ai primi tutti gli schiarimenti necessarj; di ogni diveregnza sul modo di condurre le operazioni è informato il giudice, il quale decide immediatamente (art. 230). Il difensore, nominato dall' imputato subito dopo il primo interrogatorio (art. 195), ha diritto d' assistere alle ispezioni, agli accertamenti giudiziali, alle perizie (art. 197). L' imputato paga le indennità, da liquidarsi dal giudice, al perito da lui prescelto, salvo il caso che trattisi di gratuito patrocinio (art. 216).

Questo intervento del perito della difesa nella perizia giudiziale accenna ad una delle tendenze liberali del progetto. Essa però non deve esser salutata come una fioritura della modernissima filosofia penale. Venticinque anni fa sulla *Rivista penale* (1) io ne feci la proposta. " Fra le riforme (scrivevo) nella nostra procedura penale, prima debba esser quella, per cui fin dalle prime operazioni medico-legali tanto l' accusa quanto la difesa abbiano ad avere i proprj periti. Se i fatti medici fossero d' indole matematica o indiscutibile, sarebbe ridicolo pensare a dissidio di opinioni fra periti: ma poichè i fatti medici pel loro carattere complesso e molte volte indeterminato, si possono prestare a parecchie interpretazioni *tutte sostenibili* nel terreno vero della scienza, ci sembra più che giusto, che sin dalle prime indagini tanto l' imputato quanto la società che l'accusa, debbano avere interesse a fissare imparzialmente gli elementi di fatto... In quella guisa quindi che la legge accorda all' imputato un avvocato che lo assiste durante

(1) A. Tamassia - *Le perizie medico-legali in Italia* (*Rivista penale*, Vol. X. fasc. 5-6. 1879).

tutto il suo procedimento, così lo faccia assistere di diritto da suoi periti, che controllino l'operato dei periti dello Stato. Esista l'accordo tra questi e se ne presenti il voto come testimonianza tecnica, senza alcun obbligo di accettarlo quale dogma dai corpi giudicanti, e nessuno vi farà obbiezioni; tutti vi si assoggetteranno lealmente. Insorga invece discrepanza tra i periti: in allora non si dovrebbe ricorrere a nuovi giudizj peritali, ad arbitri, a Facoltà mediche, ma sibbene *ad una commissione scientifica, che non avesse altro scopo che la decisione di questi casi di medicina legale controversi....* Ma si ricordi bene: *il voto che emergerebbe da una commissione formata da sì elette intelligenze, da questa idealità di ricerca, non dovrebbesi imporre come obbligatorio ai magistrati od ai giurati.* Per quanto autorevole esso non cessa di essere una testimonianza tecnica, uno degli elementi del giudizio, non l'unico; perciò non deve esser presentato che come *voto consultivo*, lasciando alla coscienza dei giurati e dei magistrati piena facoltà di ribellarvisi. Il che possiamo prevedere non avverrà... „.

Io avrei quindi ogni ragione di compiacermi della innovazione del progetto, ricalcata sulle mie idee. Ma debbo subito soggiungere che il contatto abbastanza lungo coi tribunali, l'induzione sperimentale del futuro tendono a moderare questo mio modesto trionfo di studioso: sì che oggi mi sento assai perplesso nel consigliare l'adozione di queste mie idee, specialmente per quanto riguarda l'intervento del perito della difesa nella costituzione della perizia d'istruttoria e le nuove ritualità, che esso apporta a tutta l'indagine peritale. Più che la compiacenza d'autore, l'ossequio alla giustizia. Il progresso non consiste nello sfolgorìo dogmatico d'un'idea; ma nel bene reale, che esso apporta alle istituzioni. Tanto che, ben considerando le condizioni vere della amministrazione della giustizia in Italia, della coltura di chi deve giudicare su problemi sì alti, mi sento assai sgomento nell'accogliere tali concetti riformatori del progetto, dissentendo così da quei disegni di riforme, che mi arridevano nella giovinezza delle speranze e della vita,

Nulla di più popolarmente accetto del proclamare il dovere di innestare il diritto di difesa a quello dell'accusa, come al dolore segue la reazione di uno scatto protettivo. Ma nulla di più illiberale, di più offensivo all'istesso imputato il non circondare tale innesto da ritegni sapienti, da critica serena. Poichè il primo concetto di benevola lealtà del legislatore, può, lungo il cammino delle riforme proposte, inaridirsi sempre più, e dar luogo a spirito fiscale, che soffoca i diritti della stessa persona accusata.

Guardiamo infatti il progetto in azione. L'intento primo, assoluto, della perizia è quello di rappresentare al giudice il fatto medico nella sua più obbiettiva realtà storica, e di trarre da questa, la soluzione più scientifica, più imparziale, dei quesiti, che sul fatto stesso vengono proposti. Perciò, secondo il codice vigente, il perito dell' istruttoria è il tecnico di fiducia del magistrato, il quale non gli prefigge alcuna linea di condotta, alcuna tendenza di conclusioni. Solo esige che egli si impegni con giuramento di procedere bene e fedelmente, e di non aver altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la verità. (Il progetto ommette l' aggettivo " pura „ appiccicato fino ad ora alla verità: e l' ommette giustamente, perchè la verità che non sia pura, è moralmente un non senso). Così è segnata la via all'indagine peritale; quella, cioè, di obbedire lealmente ai dati della realtà: quindi il perito è nella più assoluta libertà di dare al suo giudizio quell'impronta, che la sua coscienza onesta ed illuminata consiglia. Così egli può essere, per questa sua spontanea elezione, tanto lo strumento dell'accusa, quanto il fattore più valido della difesa. Ed appunto, davanti a tale indipendenza scientifica, diviene improprio l' appellativo, ormai invalso, di perito dell' accusa, dato a quel perito, che l' autorità giudiziaria interroga di propria iniziativa, dovendo mancare ogni ombra di mandato imperativo, di accenno o di desiderio di essa verso una determinata orientazione della perizia. E se talora egli divenne strumento dell' accusa, per il semplice fatto d' esser stato chiamato dall'autorità, si ascriva questa ignobile dedizione a debolezza morale, a pressione indebitamente esercitata e subìta, non già al vero pensiero del legislatore, che attende dal perito da lui interrogato la " pura verità „.

Tale dunque è il perito ideale della legge vigente, monda da abusi, da strappi suggestivi professionali di medici e magistrati. A questo perito implicitamente è pur affidato il diritto di rappresentanza della difesa, poichè se egli è (come dovrebbe essere) dotto, fedele, veritiero, non deve lasciar nell' ombra nulla che torni utile alla difesa; è lo storico, che registra ogni elemento degno di nota; ed appunto perchè sa che l' opera sua ed il suo giudizio potranno esser discussi dal perito di difesa, deve sentire più imperioso il dovere della imparzialità.

Ora il progetto, distrugge questa figura ideale di perito, giacchè da giudice assoluto, libero, superiore ad ogni pressione, lo riduce ad uno stromento di parte, ad un alleato dell' autorità, non già nella ricerca imparziale della verità, ma nell' intendimento accusatorio. Esso dà esistenza ufficiale a quei periti d' accusa, che il codice vigente non conosce; e così insinua lo spirito di diffidenza e di conflitto, là ove dovrebbe splendere la più impassibile serenità storica. Il giuramento sarà sempre un vincolo altissimo per un uomo onesto. Ma ormai il perito scelto dall' autorità sa che ha di fronte altra persona con ufficio giudizialmente in contrasto col suo: ed è inevitabile che, come quegli tenderà a tutelare i diritti della difesa, egli crederà dover suo di tutelare con pari energia quelli dell'accusa. L' intento quindi d'una perizia al di sopra delle tendenze e degli interessi delle parti è frustrato da questa battaglia più o meno latente, da questa inevitabile tentazione di torcere artificiosamente gli elementi costitutivi del fatto: ed il linguaggio schietto, sicuro d' una onesta convinzione sarà sostituito da un frasario contorto, incolore, come ultima redazione, dopo stentate concessioni reciproche, dopo l' acre contrattazione d' ogni parola.

Messi così di fronte i periti fin dalla primissima indagine, in tale attitudine d'antagonismo creata dalla legge, è facile prevedere come il loro accordo, vagheggiato dal legislatore, rimarrà, nel maggior numero dei casi, una platonica aspirazione. Vi sarà solo nei casi minimi ed in quei gravi, in cui l'evidenza s'impone banalmente. Ma in tutti quelli, in cui un dubbio può sollevarsi; là ove un' interpretazione può onestamente opporsi ad un' al-

tra; e pur troppo là ancora, ove l'autorità scientifica o personale minacci di paralizzare le nude argomentazioni scientifiche (e ciò avverrà quando l'imputato potrà scegliere i suoi periti fra i grandi professionisti); là ove una formidabile accusa pende esclusivamente dal voto peritale; allora i periti si contenderanno ferocemente il terreno; ogni accordo tra tendenze sì opposte sfumerà; e qualcuno, piuttosto che sottoscrivere ad una dichiarazione, che potrebbe anche aver colore di una sconfitta dell'amor proprio entrato in lizza, invocherà dilazioni, si appiglierà ad un ostruzionismo più o meno mascherato, da rendere impossibile una conclusione. Qualcun altro farà seccamente la sua relazione in assoluta opposizione a quella del collega; e così il giudice si troverà quasi sempre nella necessità di ordinare un'altra perizia. La quale si organizza nell'atteggiamento di battaglia come la prima, con l'aggravante in questo caso, che l'autorità giudiziaria viene a sopraffare col suo nuovo perito una eventuale minoranza favorevole all'imputato, e quello che è più dannoso ancora, che il tempo decorrente tra queste perizie è tutto a rovina della realtà storica dei fatti, giacchè si dà adito alla frode od al decorso naturale dei fenomeni biologici (ferite, sintomi, funzioni) o tanatologici (putrefazione, azioni dell'ambiente ecc.) di alterarli o di corromperli. Si pensi, ad esempio, all'esumazione di un cadavere già sezionato dai primi periti, ad una lesione o peggiorata o guarita, alle risorse, che ad abile simulatore può consigliare una subìta ispezione peritale. La tenacità d'una parte dei primi periti si affermerà quì ancora e più vivacemente e si giungerà o ad una storpia transazione, o si ricadrà in un dissidio più o meno ufficialmente dichiarato. Necessità perciò indeclinabile, giusta l'art. 228, di una nuova perizia; poichè quelle già istituite nei loro dissidi, nelle loro dubbiezze non offriranno certo gli elementi necessarii " per la scoperta della verità. „ E questa terza perizia compita in condizioni ancora più sfavorevoli alle precedenti, se non foss' altro per la distanza del tempo, non apporterà certo nuova luce scientifica all'istruttoria. E poichè questa si costituisce giudizialmente come la precedente, non è detto nel progetto se l'imputato potrà in questa mantenere i periti già da lui designati in precedenza. Riammetterli sarebbe perpetuare il dissidio; escluderli, ferire un diritto. È questo un dilemma su cui il legislatore non si pronuncia, al quale dovrebbe rispondere, giacchè dalla com-

posizione di questa ultima perizia può dipendere tutta la sorte d' un imputato.

Ma leggendo attentamente questi articoli concernenti i periti, sorge pure la domanda se all' imputato, oltre che al giudice, spetti il diritto di provocare questi nuovi giudizi peritali, che sono vere revisioni, veri consulti. Non deve avere l' imputato il diritto di affermare che esiste un dissidio nel voto peritale, quando il dissidio (la *non concordia*, la *divergenza* del progetto) può intendersi tanto sotto forma di dati assolutamente opposti, quanto di una diversa interpretazione d' un fatto scientifico? E chi dovrà dichiarare rispetto alla terza perizia " che il parere dei periti non offre gli elementi necessari per la scoperta della verità „? (art. 228) L' articolo nulla determina in proposito; ma all' imputato, sotto forma di appello, di protesta, tale diritto dovrebbe esser riconosciuto. Come egli ha una rappresentanza nelle operazioni peritali, egli deve aver pure il diritto d' impugnare una perizia in cui, salve le forme, egli venisse ingiustamente a soccombere. A lui è noto per diritto ogni intimo momento della perizia, ogni ombra atta ad opacarne la sincerità; circostanze, che possono sfuggire al giudice " che dirige la perizia „ (art. 221). L' attitudine schietta di conflitto assunta dall' autorità inquirente (nel codice vigente assolutamenle neutrale) dovrebbe consacrare tale diritto di ripulsa all' imputato. Il quale ancora, col sistema proposto dal progetto, può pur subire danno non lieve per opera di quel relatore della perizia, naturalmente disposto a ricordarsi troppo dell' autorità, che lo ha prescelto.

Ora se sommiamo le serie dei giudizi, delle correzioni, delle revisioni, cui può dar luogo lo spirito d' accusa e di difesa innestati nella perizia: se riflettiamo al diritto serbato alla difesa di introdurre, secondo i suoi mezzi, periti di sommo valore, di tenace combattività, vediamo la tanta desiderata sincerità del voto peritale minacciata da nebbia ben più folta di quella, che avvolge il metodo vigente. Indubbiamente l' ingegno curiale troverà terreno ben più fecondo a provarsi; ma la giustizia e la scienza non avranno a consolarsi delle innovazioni introdotte dal legislatore nel progetto. Così con le intenzioni più liberali e più progressive, si

fa un passo all'indietro, appunto perchè è sì mal cominciato col primo.

Ma dalla penombra dell'istruttoria, usciamo alla luce del pubblico dibattimento.

È gloria dell'epoca nostra questa ricostruzione storica agli occhi del pubblico, del fatto imputato; questa solenne critica delle testimonianze, delle prove scientifiche: questa battaglia aperta tra la società che accusa e l'individuo che si difende. Quì la perizia orale giudica tanto dei fatti dell'istruttoria, quanto di quelli che si rievocano all'udienza; ed in taluni casi essa costituisce uno dei fondamenti più saldi dell'accusa e della difesa. Ora questa pubblica disamina dei fatti medici schieratisi all'udienza, questa integrazione dei voti dei periti con gli elementi giuridici, ammessa dal codice presente, si mutila, si soffoca quasi nel progetto. Le immonde venalità di alcune discussioni peritali, i clamori di qualche bigotto della giustizia, i puritanismi di qualche dottissimo dimenticato o sconfitto, le ingenuità riformatrici di qualche dilettante hanno incusso nell'autore del progetto sì profondo terrore delle discussioni peritali, da fargli confondere l'ombra d'un abuso, con l'idealità liberale di tutta un'istituzione, da indurlo a sbandirle dal pubblico dibattimento, stroncandole nell'arido soliloquio d'un perito relatore, che si pronuncia come un oracolo, quasi impassibile allo svolgimento d'un dramma, di cui egli porge con le sue parole il colore e la vita.

Seguiamo infatti il perito nel pubblico dibattimento secondo il progetto. Le parti possono chiedere sia citato al dibattimento il perito, che ha dato da solo, ovvero uno dei due periti, che hanno dato d'accordo il loro parere nel procedimento; e se dissentono nella designazione, questa è fatta dal presidente o dal pretore. Nel caso di dissidio dei periti (art. 224-226), può esser citato al dibattimento soltanto il perito, che ha presentata la perizia (art. 413). Qualora alcuna delle parti stimi necessario un determinato accertamento, per cui si richiedano speciali conoscenze ed intorno al quale nel procedimento non abbia avuto luogo perizia, ne fa istanza al presidente od al pretore, che possono nominare un perito, ovvero rinviare gli atti all'istruttore, affinchè si

proceda alla perizia nel modo stabilito per l'istruzione formale (art. 415). Gli accusati non ammessi al gratuito patrocinio debbono anticipare le spese per l'indennità al perito e le citazioni dei testimonj (art. 410).

Prevale intanto il concetto restrittivo di non ammettere che un solo perito; e nei casi di dissidio, il solo relatore; e si avverta che non è consacrata neppur la necessità dell'intervento di questi al dibattimento, poichè è detto sempre che l'autorità *può*. Il che non esclude (a differenza del codice vigente) che l'autorità possa anche farne a meno. La nuova perizia in seguito ad un fatto nuovo, non scientificamente giudicato nell'istruttoria prima che si apra il dibattimento, non è una concessione a nessuna delle parti, ma l'ossequio alla semplice fatalità; ed è soggetta nel suo compimento a tutte le vicende e le critiche già fatte per ogni altra perizia. Ma si limita il diritto di difesa a chi non può anticipare le spese del perito prescelto, giacchè la formola nebulosa dell'art. 416 (*il pubblico ministero può chiederne la citazione*) non determina nettamente che alla *citazione* vada di pari passo il compenso. Ed allora la scelta del perito da parte dell'imputato povero si aggirerà necessariamente fra i non valori, oppure sarà soggetta alla generosità d'un tecnico competente. E come si può sperare la " scoperta della verità " , se la legge non accorda a chi è imputato i mezzi per dimostrarla?

Continuiamo nelle proposte del progetto.

Il presidente o il pretore *può* fare assistere al dibattimento od a parte di esso il perito (art. 440); e si argomenta dall'art. 432 che il perito sarà esaminato, interrogato (art. 446) dalle parti. Si debbono nel verbale registrare le " spiegazioni, i cangiamenti e le aggiunte, che il perito abbia fatte alle precedenti sue deposizioni o dichiarazioni " (art. 475). Nel dibattimento d'appello nè si sentono testimonj, nè periti (art. 540).

L'assistenza del perito a tutto il dibattimento non è dunque riconosciuta indispensabile. Può quindi avvenire che egli non vi partecipi che durante la sola sua relazione peritale. Eppure l'as-

sistenza sua a tutto il dibattimento, affatto subordinata all' apprezzamento del magistrato, dovrebbe esser di diritto, come guarentigia di quella verità, che si vuole scoprire. Poichè quì possono sorgere indizi, elementi di fatti inaspettati valevoli a modificare od a rafforzare le convinzioni dei periti. Le dichiarazioni dei testimonj, degli imputati sono i veri sintomi, i fattori d' un retto giudizio medico.

Ma si consenta pure che l'equità del magistrato permetta al perito d' assistere a tutte le fasi del dibattimento e gli accordi pure facoltà d' interrogare testimonj ed accusati, come non parrebbe permesso dal contesto degli articoli. Ma quell'indagine scientifica, che nell' istruttoria affetta la maggiore profondità e lealtà, riappare immiserita, quasi strozzata al pubblico dibattimento, dove possono insorgere nuovi argomenti di prova, dove il conflitto delle parti dovrebbe esser fonte di luce. Una voce sola si ascolta, che enuncia giudizj d' altri, che li commenta, li corregge secondo le emergenze del dibattimento senza controllo o contradditorio, senza alcun schermo agli errori, alle suggestioni in cui può incappare. Quest' unico perito diventa pur l'arbitro del giudizio ; poichè le obbiezioni, che possono essergli mosse dalle parti, mancano di competenza tecnica, e quindi per la debolezza intrinseca del loro contenuto, per la fonte profana da cui partono, si risolveranno in proteste inefficaci. Ed in quei casi, in cui la sentenza del perito decide prevalentemente del dibattito giudiziario, in cui una pena enorme può conseguire dall'aver abbracciato fra parecchie soluzioni tutte scientificamente ammissibili, quella più dannosa all' accusato, la responsabilità del perito diventa enorme; ed ognuno dovrebbe tremare di vedersi solo, arbitro quasi della vita, dell'onore d'un uomo, da desiderare non tanto alleati, quanto avversarj, che attaccandolo, gli dieno mezzo di provare a sè stesso ed agli altri la salda resistenza, la assoluta correttezza delle proprie idee. Quell'unico perito dovrà sempre ricordarsi con intima trepidazione che a lui, posto dalla legge al disopra d'ogni sospetto di parte, eletto come rappresentante dell'idea scientifica astratta, magistrati e giurati sono tratti ad accordare tutta la loro fiducia, accogliendone deferenti il giudizio.

Nè si potrà dire infondata l' apprensione della difesa, quando

in casi controversi, il solo relatore esponga la storia e le conclusioni dei giudizj peritali. Questo relatore fu nominato e designato dall' autorità; e questa, che ammise fin dall' istruttoria il perito della difesa, ha creato, come si vide, implicitamente dei veri avvocati scientifici dell' accusa; e quindi il relatore può risentire in tale suo ufficio della sua origine fiscale.

La discussione, che potrebbe apportar nuova luce o scemare attendibilità a questa unica voce, è ritenuta, nel progetto, dannosa al prestigio dell' istessa scienza, inciampo al retto magistero della giustizia; proprio in questi tempi in cui la critica e l' indagine sperimentale si erano illuse di rinnovare la scienza penale. Le domande, le obbiezioni che, il progetto consente sieno rivolte al perito, sono un compenso ben misero, bene inefficace, alla soppressione della discussione tecnica, lealmente condotta, in quei casi in cui sono eccepibili i mezzi impiegati di ricerca, oscura l' indole intima del fatto, onestamente sostenibili due opposte dottrine; evenienze tutt' altro che rare nello studio dei fenomeni della vita e della morte.

E perchè nei dibattimenti d'appello non deve esser consentito in qualche caso l' intervento del perito? Forse che tutte le ragioni scientifiche saranno sempre infallibilmente registrate nei verbali d' udienza?

C' è però un conforto a queste malinconie di credenti nella giustizia. Quel progetto, che decreta lo spegnitojo al garrito molesto dei periti, accende i razzi dell' eloquenza curiale; Infatti " dopo l' esame delle prove hanno luogo le arringhe " (art. 453).

Tenteremo consigliare qualche rimedio a questa diffidenza verso la scienza, a questa paurosa ripulsa d'ogni sua più stretta alleanza col diritto.

Continuiamo l' esame del progetto.

Poco importanti sono le varianti rispetto all' esame delle persone vive, delle lesioni, dei cadaveri (art. 203, 204, 205, 206, 230, 231, 232).

Sarebbe a desiderarsi, che per le autopsie si prescrivesse ai

periti di attenersi alle norme d' un regolamento ufficiale (da pubblicarsi), e che per stabilire l'identità delle persone sconosciute, oltre i soliti connotati, si prescrivesse obbligatoria la fotografia. A parte il valore pratico immenso di questa, non si può obbiettare trattarsi " d' una spesa di lusso „ come ritiene qualche giudice istruttore.

Degna di nota ed encomiabile è l' ommissione nel progetto (art. 231) della ricerca nei casi d' infanticidio (come vuole il codice vigente all'art. 135) se " il bambino (*sic*) sia in istato di vivere fuori dell' alvo materno „. Assai provvidamente dispare dalle indagini medico-legali penali questo tema antiquato della vitalità; la quale, soltanto messa in discussione, frustrava la tutela della vita umana, fornendo inaspettato argomento di difesa a chi scientemente l' aveva spenta, ignorandone l' imminenza della fine naturale. Al concetto vago quantitativo di vita il legislatore saviamente sostituisce un unico concetto positivo.

Circa gli stati abnormi di mente, il progetto segue con esempio commendevole i concetti più umani e più moderni.

Qualora l' imputato dia segni di infermità di mente, si procede a perizia; e può esser " rinchiuso „ in un manicomio durante il tempo della perizia, se non sia detenuto dietro ordinanza della camera di consiglio (art. 234).

I periti ove riconoscano che l' imputato nel momento in cui ha commesso il reato era in stato di infermità di mente, debbono dichiararne l'inizio, la specie e il grado, ed indicare se e in quanto l' infermo sia pericoloso (art. 234). Lo stesso giudizio (art. 270) devono pronunciare i periti, qualora lo stato d'infermità di mente insorga durante l' interrogatorio (art. 270). Le questioni concernenti le cause scemanti l' imputabilità, presentate ai giurati, " debbono contenere l' enunciazione degli elementi che le costituiscono „ (art. 487); e quando i giurati debbono pronunziarsi sulla causa, che esclude la imputabilità, la questione sul fatto principale è divisa nelle seguenti sezioni:

1.° se esiste il fatto materiale;

2.° se il fatto medesimo sia stato commesso dall' accusato;

3.º se sia stato commesso col concorso della causa che esclude l' imputabilità, enunciandovisi gli elementi costitutivi della medesima:

4.º se non risultando la causa suddetta, l' accusato sia colpevole del fatto, enunciandovisi l'elemento morale costitutivo del reato (art. 488).

E se l' accusato nel momento in cui commise il fatto non aveva compiuto i quattordici anni o trattandosi di reati di stampa, non aveva compiuto i sedici anni, ovvero sia sordomuto, i giurati sono chiamati a dichiarare se risulti che l' accusato abbia agito con discernimento (art. 489).

A parte la locuzione troppo involuta dell' art. 488, la quale sarà fonte di curiose sorprese, emerge la importanza della diagnosi che debbono formulare i periti. Il legislatore non si accontenta del concetto finale, che riconosce una generica infermità mentale; ma ne attende dai periti gli elementi costitutivi ed i loro rapporti coi momenti psicologici dell' azione. Il che, se porge giusta autorità alla perizia, ne rende più grave e più analitico il compimento, e presuppone finezza d' apprezzamento e di intuito nei giurati. Quì riteniamo inevitabile un ritocco, che renda più nettamente il pensiero del legislatore. Il passaggio dall'elemento psichico morboso costitutivo dell' atto a quello “ morale ”, eliminata la infermità di mente, pare voglia affermare l' antagonismo dell' elemento fisiologico col patologico. Ma noi siamo sicuri che darà luogo a non pochi malintesi, poichè non tutti interpreteranno la parola *morale* nel senso di *normale*, *sano*, *fisiologico*. Il legislatore pare lasci supporre con questo apprezzamento uno stato d'animo intermedio (passione, istintività) tra l'infermità reale e quello assolutamente normale; oppure pare esiga, proprio in questo caso contenzioso, i motivi dell' esclusione di tale infermità. A scanso di equivoci e per non imbrigliare in discussioni troppo teoriche i giurati, sarei d' avviso di ommettere completamente questo capoverso. Escludere lo stato di infermità mentale od ogni altro stato diminuente la imputabilità (età, ubriachezza, stato d'animo dell' art. 51 C. P.) deve significare senz' altro integrità psichica, cui si può di pien diritto applicare il codice penale.

Saggia ed umana innovazione è quella stabilita dall'art. 624, per cui la condanna a pena restrittiva della libertà personale è sospesa, se il condannato si trovi in istato di " demenza " o di malattia grave. La parola " demenza " quì è usata in senso troppo generico. Essa ha un significato medico ben determinato e non comprende tutti gli stati mentali morbosi, cui certamente volle riferirsi il legislatore. Sarà quindi necessario, a scanso di veder minacciato da qualche crampo di zelo fiscale l' intento pietoso del legislatore, sostituire alla parola impropria *demenza* quella di *infermità mentale*. Nelle leggi la chiarezza non è mai soverchia. Pure commendevoli sono le disposizioni rispetto all' accoglimento provvisorio o definitivo, alla dimissione dalle case di custodia, dai manicomi, di coloro, che furono riconosciuti semi-responsabili o di scarso discernimento, dei sordomuti, dei condannati ordinari impazziti. Notiamo l' improprietà della parola *liberazione* applicata al manicomio (art. 640). Il manicomio non è un carcere; più propria la parola *dimissione*. (art. 640).

Ma in tema di infermità mentale, il progetto propone una innovazione radicale, che segna un vero passo all' innanzi, e di cui ho la compiacenza d' averne segnalato per il primo, con una mia Memoria (1), la giusta, l' urgente indicazione. Fra i miseri conforti di studioso, mi fu assai caro quello di vedere accolte dalla commissione, che elaborò il progetto, le mie idee, riferendosi al mio lavoro. Io dimostrai l' assurdo fiscalismo del codice vigente, che vuole che l'accusato riconosciuto infermo di mente mediante perizia istituita a dibattimento sospeso, ritorni alle assise per esservi giudicato. " Sospeso (io scrivevo) il dibattimento in seguito a motivi fondati d'alienazione nel momento dell' atto, o successivamente, od anche durante lo stesso dibattimento, la Corte affida lo studio della mente dell' accusato a periti di sua fiducia. I periti concludono, che nell'istante del fatto o della perizia era per alienazione mentale non imputabile; ed invece di esser rimandato al giudice istruttore per esser rilasciato o spedito ad un mani-

(1) Arrigo Tamassia — *Il ritorno all' assise dell' accusato* — (Rend. del R. Istituto Veneto) Tomo 52. P. II. 1903.

comio se ritenuto pericoloso, deve ritornare al giudizio della Corte..... La perizia (continuavo) che interruppe il dibattimento, anche quando dimostri mancare ogni fondamento all'accusa, anche quando dimostri che si chiedono discolpe, schiarimenti ad un demente, o ad un maniaco furioso, non fu quindi che un episodio, un accidente imprevisto, che sospese, non troncò il cammino fatale d'un giudizio già incominciato.... Su questa crudele assurdità giudiziaria io richiamo l'attenzione del Guardasigilli, della Commissione di riforma del codice di procedura penale; poichè in conseguenza di questa istruttoria scientifica, l'imputato, come persona che pel suo stato mentale passato e presente non può punirsi, dovrebbe, mediante decisione della istruttoria giudiziaria, essere rilasciato, oppure affidato, se ritenuto pericoloso, a qualche manicomio. Tanto è giusto, tanto doveroso questo che, se tale perizia, anzichè dopo aperto il dibattimento, fosse stata istituita prima di esso, ossia nel periodo d'istruttoria, ed avesse concluso alla irresponsabilità dell'imputato, la Camera di Consiglio, o la sezione d'accusa (poco importa la designazione degli uffici) avrebbe prosciolto l'accusato e gli avrebbe risparmiato il tormento del pubblico dibattimento „.

Tali erano le mie critiche al codice vigente e le mie proposte pel futuro. Ora il progetto accoglie queste interamente, perchè l'art. 452 stabilisce che " quante volte dal dibattimento risulti la necessità di altro accertamento, al quale non siasi provveduto o fatti nuovi facciano ritenere che la perizia precedente possa subire modificazioni nelle conclusioni, il giudice provvede a norma dell'art. 415, sospendendo, ove occorra, o rinviando il dibattimento. E se gli atti siano rinviati all'istruttore per accertare con perizia, se l'accusato, nel momento in cui ha commesso il fatto era in stato di infermità di mente, si applica, occorrendo, la disposizione del secondo capoverso dell'art. 300, e cioè: *in ogni altro caso* (insufficienza d'indizi) *la camera di consiglio o la sezione d'accusa dichiarano non farsi luogo a procedimento*, senza indicarne il motivo nella parte dispositiva della sentenza.

Allorquando quindi la perizia giustifichi scientificamente il giudizio di infermità di mente, non è presumibile che alcun magistrato neghi la fiducia ai periti da lui eletti: ed all'imputato

alienate è risparmiata la tortura di attendere il giorno del nuovo dibattimento e di affrontarne la triste emozione. Auguriamoci che i ritocchi e le revisioni parlamentari lascino intatto questo alto principio di giustizia.

Questi sono gli appunti principali, che lo studio del progetto consiglia, moventi dal desiderio che quest'opera di civiltà sempre più assecondi le aspirazioni della medicina civile. E se guardiamo allo spirito di equità, di deferenza agli studj biologici addimostrati nella redazione del progetto, vi ha ragione di ben augurare per la redazione definitiva; ed allora non sarà tutta fatica accademica la nostra.

Ma fra le critiche, che credemmo rivolgere ad alcuni concetti del progetto, le più severe colpirono l' istituto peritale quivi tratteggiato. E poichè, come si vide, anche il vigente si presta alle più aperte diffidenze, parrebbe cómpito del nostro studio, l' additare qualche riforma, che, assicurando alla scienza il diritto di consiglio alla magistratura, troncasse abusi indecorosi e cospirasse alla rettitudine dei giudizj. Nulla di più facile, parrebbe, accogliendo una delle mille proposte, che si imbandiscono come rimedj infallibili. Il guajo starebbe solo nella soverchia dovizia. Ogni curiale disoccupato, ogni baldo scrittore di gazzette, dopo le declamazioni puritane " sull' indegno spettacolo delle discussioni peritali „ assumesi la missione di legislatore e sciorina bravamente la sua legge, che inaugurerà il placido regno della giustizia. Facoltà mediche, autorevoli associazioni scientifiche, insigni pensatori, senza abbandonarsi alla innocente facilità dei dilettanti, reclamano insistentemente riforme, che correggano i pervertimenti dell' istituto peritale e rialzino il prestigio della medicina giudiziaria. Nobilissimo intento, che pur troppo è più facile enunciare che raggiungere, poichè le riforme (parliamo delle serie) consigliate, nella loro pratica forse chiudono il germe di guaj più gravi di quelli oggi lamentati: primissimo quello di inceppare con un dogmatismo scientifico quella libertà di discussione, che è la più sacra, la più moderna tutela del diritto. Più dello scandalo, più dello sconcio di qualche caso isolato, deve impensierire il pericolo, che qualche innovazione, strombazzata come il correttivo più salutare, non si ritorca in

ordigno funesto, che inquini tutto il nostro sistema giudiziario e deprima la missione della medicina. La stessa folla di riforme, che si spacciano, è per sè stessa una prova che il problema non è di tale rudimentale semplicità, da risolversi con due felici articoli di legge. Se questi riformatori si degnassero scendere dalla loro serenità accademica, per mettersi a contatto con le vicende reali della vita dei tribunali; e se guardassero attentamente alle conseguenze delle loro riforme, forse più che allo scherno, alla demolizione della legge vigente, si limiterebbero ad invocarne soltanto qualche prudente ritocco.

Intanto vi hanno alcuni punti fondamentali, su cui tutti insistiamo (e noi non certo da oggi); primissimo, essenziale, la preparazione scientifica del perito, mediante opportuni studj complementari di medicina legale teorica e pratica. Moltissimi degli scandali oggi, si devono all' inettitudine della materia prima della perizia, il perito. Ma su questo mi trattenni abbastanza diffusamente in precedenza.

Il secondo punto, che tocca la prosa, ma che contribuisce al ristagno, all'insufficenza peritale presente, è il compenso inadeguato assegnato ora a chi presta l'opera sua come perito. Più che compenso, deve dirsi una sportula umiliante. Il confronto delle rimunerazioni accordate ai periti dalle nazioni più civili mostra il nessun rispetto, quasi il disprezzo in cui si tiene in Italia, quel medico, che si assume la responsabilità e la fatica di perito. Col quale gretto fiscalismo (esagerato altresì da curialesche restrizioni) si spiega il rifuggire studiato degli uomini di valore, la postulazione degli inetti e dei mestieranti disoccupati, e l'abbandono delle cause dei poveri, cui lo Stato nega non il perito, ma uno dei mezzi più pratici per averne l' ajuto. Non vogliamo al solo guadagno vincolare la missione del medico anche nei tribunali. Ma le esigenze giornaliere della vita hanno pur troppo delle imposizioni fatali e non tutti possono appagarsi del solo ideale.

Altro punto su cui tutti convengono è che nel perito, alla dottrina, debba associarsi una forza morale incorrotta ed in-

corruttibile. Ma questo non si può attendere da nessuna legge positiva.

Ma dopo quest' accordo sull' idealità tecnica e morale del perito, piovono i progetti di riforma, cui la critica sperimentale strappa assai facilmente il sognato prestigio.

Intanto tutti i ben pensanti, gli uomini così detti obbiettivi si scalmanano contro i periti dell' accusa e quelli della difesa e proclamano l' alta, la doverosa moralità della *perizia unica collegiale*, come il verdetto purissimo della scienza, che non deve conoscere nè accusa nè difesa. Frasi eroiche, che fanno la celebrità d' un giorno a chi le scrive o le intuona; le quali però, se sono raggi dell' amore universale, sono pure linee d' un orizzonte assai angusto. Questi apostoli dovrebbero sapere che i così detti " periti dell' accusa „ nella nostra legge vigente non hanno mai esistito. Il perito (come già avvertimmo) diviene alleato dell'accusa, non già perchè abbia avuto un mandato fiscale imperativo dall'Autorità, ma puramente perchè egli, nella pienissima libertà lasciatagli da questa, nell'obbedienza al giuramento di *non far conoscere che la verità*, ha ritenuto dover suo pendere verso la tesi fiscale; liberissimo, ripetiamo, qualora la sua coscienza lo imperasse, di divenire invece alleato altrettanto saldo della difesa. Nessun magistrato, nessun pubblico ministero osa, nè ha mai osato, di esprimere od imporre altro desiderio, che non fosse quello d' una suprema imparzialità giudicante. E se qualche perito, badando solo al nome, all' ufficio fiscale dell' Autorità che lo ha interpellato, per debole ossequienza, fu tratto a pencolare verso quella, egli venne meno al suo dovere.

Così non si possono dire neppure periti dell'accusa, quelli designati dal Pubblico Ministero, non contro, ma presso i periti della difesa. È questo un concetto fondamentale, che si dimentica o si ignora, quando si denunzia tragicamente " lo scandalo „ dei conflitti nei periti. Parimenti è bene si ricordi che quel perito della difesa, che assume un mandato imperativo di controllo, di critica, e magari anche di demolizione, non sbuca ad ogni dibattimento; ma solo in quei casi, in cui forti ragioni scientifiche si possono o si debbono opporre ad altre, a giudizj più o meno fondati: quando

all' interpretazione abbracciata da un perito, un' altra, non meno onesta, non meno autorevole, si può opporre: quando ancora si tratti di leggere con maggior corredo di scienza e coscienza nella intimità dei fenomeni della vita e della morte.

Pur troppo queste evenienze, e specialmente l' ultima, non sono rarissime, data la angustia della coltura tecnica dei nostri periti, e la loro conseguente presunzione, che li porta spesso a respingere le esitazioni del vero uomo di scienza e ad incaponirsi caparbiamente nelle loro affermazioni. In allora il perito della difesa diviene un alto rappresentante del diritto, e si impone come necessario strumento di giustizia.

Perizia unica, collegio peritale, giuria di periti! Ecco le formole della redenzione, che risuonano più acclamate. Ma come si può pensare ad una perizia unica, che si pronunci con un verdetto assoluto, definitivo in tutti i fatti medici di pertinenza dei tribunali? Chi nomina i membri di questi collegi peritali? La sola autorità giudiziaria? E la difesa, che è pur una delle parti in conflitto, sarà sacrificata in questa scelta? Chi ne rappresenterà nelle operazioni e discussioni peritali i diritti, che non sono meno sacri di quelli dell' accusa? E si deve presupporre sempre l' unanimità di giudizio, dato anche che accusa e difesa siano rappresentate idealmente in questo collegio peritale? E quando l' unanimità verrà a mancare, (e saranno i casi più frequenti), quale via sarà segnata ai magistrati giudicanti? Forse dalla maggioranza, soffocandosi ogni voce di minoranza, quasichè nella scienza il numero imperi, non la potenza dell' ingegno? E quando parecchie interpretazioni scientifiche potranno istituirsi, o quando si dovrà concludere a gravi dubbiezze, fors' anco ad una coraggiosa risposta di non poter rispondere, quale sarà una via giusta d' uscita? E perchè magistrati e giurati saranno tenuti all' oscuro circa i motivi, che hanno condotto i singoli periti alla loro finale deduzione? E perchè questo sinedrio medico dovrà essere indifferente, irremovibile di fronte ad emergenze nuove del dibattimento? Queste e mille altre obbiezioni sorgono spontanee, quando si si imagini funzionare

taluno di questi nuovi congegni collettivi. La *giuria peritale*, ad esempio, aveva da molti anni sorriso ad uomini insigni come il *Maggiorani* ed il *Magni*; dietro cui altri ignoti cercarono un po' di fortuna, inneggiando alla felicità di quell' idea innovatrice. Pochi altri però ebbero il coraggio di sfrondarne la celebrità già fatta popolare, dimostrando quali germi di ingiustizia e di errori essa nascondesse nello sfolgorio del suo apparente liberalismo. Primo fra questi il nostro compianto Ziliotto (1), cui non mancò mai la sicura nettezza del pensiero, la illuminata sagacia della critica.

È assurdo, infatti parlare di giuria scientifica indipendente dalla giuria giuridica, poichè gli elementi tutti del fatto, su cui si pronuncierà il magistrato, si fondono e si integrano vicendevolmente. La separazione dell' elemento medico dal giuridico (personale, figura del reato, intenzioni, testimonianze, ambiente ecc.) suppone una violenza illogica, un' astrazione affatto convenzionale. E dato pure che si possano sempre trovare tanti periti da fornire un consesso autorevole per valore scientifico e personale: dato pure che esso si debba costituire con tale compagine da comprendere equamente i diritti di chi accusa e di chi è accusato (idealità ben remota!), i suoi verdetti saranno assai discutibili, perchè fuori della comprensione giusta degli elementi non medici, e per gli inevitabili dissidii nelle votazioni, per la mancanza di una discussione, che illumini la coscienza di chi deve giudicare tanto del fatto medico, quanto del fatto giuridico insieme. Se in questi tempi, in cui tutto si analizza alla luce del sole; in cui una prudente ribellione ad ogni dogmatismo informa sempre più la coscienza pubblica, sarebbe strano che un consesso di liberi cittadini chiamati a giudicare della vita, dell'onore d'un uomo, dovesse piegarsi docilmente al verdetto d'una giuria scientifica, che ha deciso nel silenzio e che nella elaborazione del suo voto non rivela fin dove ogni giudice fu scosso, illuminato dall'incrociarsi delle ragioni dei combattenti, e specialmente della difesa, che, data l'origine tutta ufficiale della giuria scientifica, sentirebbesi ingiustamente coartata nella sua funzione. Ed anco, accordandole quivi una rappre-

(1) P. Ziliotto. - *Della giuria medica.* — (Rend. del R. Istituto Veneto. Vol. 4, Serie 5. 1878). — A. Tamassia - *I medici periti* (Rend. del R. Istituto Veneto. Tomo 9. Serie VII. 1898).

sentanza, si ricadrebbe certamente nella eventualità, già preveduta, d' un' azione strascicata e disgregata, conseguente al naturale conflitto dei suoi componenti. Nè questi apostoli della perizia unica, del verdetto impersonale e di tante altre sublimi figliuole dell' amore universale, si dànno la pena di dirci se essi parlano della perizia d' istruttoria o della perizia del dibattimento; due momenti ben diversi dell' indagine scientifica, i cui correttivi quindi non si potrebbero compendiare in un' unica riforma. Neppur ci dicono che avverrebbe di un' eventuale perizia della parte civile; alla quale non resterebbe che abbandonare, nel terreno della storia dei fatti e della loro interpretazione, ogni idea di rappresentanza dei suoi diritti, teoricamente assorbiti nella ideale impersonalità del verdetto della perizia unica.

Quello che sembra ardentissimo desiderio è che non si discuta, che il pubblico non conosca i nostri dissidi peritali, e che si affermi l' autorità nostra non col valore degli argomenti, ma con la concisione dogmatica di giudici infallibili. Noi invece, più dei falsi pudori di qualche dotto pusillo, più d' una ipocrita tutela del prestigio della scienza, amiamo la giustizia, l' analisi audace, infaticata d' ogni atto umano, la sentenza del magistrato in stretta armonia coi fatti naturali. Ed a questo alto ideale non si tende, se gli argomenti della imputazione non si scompongono nei loro fattori e non si purificano di ogni ombra di suggestione individuale o di mera tradizione dottrinale. Non lo spirito di demolizione preconcetta; ma quello di una critica libera, rifuggente da ogni imposizione, avida solo d'avvicinarsi il più possibile alla conoscenza del vero. Qualche scandalo dovuto più a vizio d' uomini che del sistema, potrà richiedere qualche temperamento, non certo la rinunzia a questo diritto di luce, che è l' anima della vita moderna. Dove c' è dubbio, la discussione seria, anche veemente, se contenuta nei limiti d'una indagine scientifica, può esser tanto opera doverosa quanto pietosa, come atto talora di leale ossequio alle esitazioni, all' insufficienza della scienza. E se v' ha terreno, su cui esercitare questa azione di controllo, certo è quello della medicina dei tribunali, in cui il risultato d' un' esperienza di laboratorio può

tradursi in gravi offese al diritto, in lunghi anni di sofferenze fisiche e morali. Non poche questioni mediche son risolte dietro un concetto tradizionale, dietro una media convenzionale, che una critica serena, ma coraggiosa, rimpicciolisce o distrugge: non poche altre sono ancora chiuse nel loro mistero, trascinandosi il corteo d'una folla di argutissime ipotesi, forse l'una più fallace dell' altra. E perchè talvolta nel vagliare queste ipotesi, perchè nell'interpretare qualche fenomeno oscuro, si corre troppo alla leggiera o vi si innestano passioni indegne, dovremmo instaurare, proprio oggi, l'antica dittatura [dell'*ipse dixit*? La discussione è l' anima della vita moderna, la garanzia della libertà, rispondeva il Ministro Guardasigilli Ronchetti ad una trepida interpellanza sugli " scandali peritali „ e sopprimerla, quando trattasi dell'onore e della vita d'un uomo, sarebbe ingiusta crudeltà.

D' altra parte dobbiamo consolarci, osservando non esser la sola medicina, ad offrire il così detto scandalo del conflitto fra i periti. Le scienze matematiche, la meccanica, la stessa prosaica computisteria offrono ogni giorno lo spettacolo di periti, che affermano risolutamente, contro il giudizio di loro colleghi, precipitato un ponte per manchevolezza di base, anzichè per materiali scadenti; erronea l' ammessa trajettoria d'un projettile nell'aria; monumenti di regolarità scrupolosa i registri d' un fallito.... E nessuno protesta: e nessuno invoca una giuria scientifica d' ingegneri, di matematici, di ragionieri! Eppure trattandosi di perizie, in cui domina la vantata esattezza matematica, la semplicità empirica delle cifre, il conflitto sì stridente fra i periti, dovrebbe assumere apparenza ancora più insolita, più ripugnante e provocare ben più calorosi accenti d' indignazione. Eppure nessuno fiata, perchè tali processi sono più rari; mentre si scagliano vituperj contro la medicina per la sola ragione, che per la frequenza della delinquenza, essa offre al pubblico un numero più grande di conflitti peritali, sempre però più giustificato dall'indole dei fenomeni esaminati, ben più oscuri degli alti misteri della computisteria o della resistenza dei materiali di costruzione. Così quella ritualità procedurale, che si riconosce giusta, incensura-

bile in pochissimi casi, diviene un'offesa alla giustizia, se la si estende, ed in condizioni ben più difficili, a molti! E mentre si tace dei numerosi processi in cui le perizie mediche resero buon servigio alla giustizia, si personifica tutta un'istituzione in qualche caso isolato; e se ne scredita, per ciò solo, tutto il valore morale.

Ed è con questa nota diffidente, dovuta al solo amore di giustizia, alla forte solitudine delle nostre convinzioni, che turbiamo le rosee visioni della Facoltà medica di Roma, di Catania, della Società freniatrica di Liguria, di altre associazioni mediche, di parecchi insigni pubblicisti; tutti chiedenti più o meno la perizia unica, la giuria dei periti, la cessazione delle discussioni tra i periti delle parti, l'imposizione d'un voto, che sia il responso sereno della scienza e tante altre benedizioni della pace. Rendiamo omaggio alle candide intenzioni di tanti egregi. Ma se pensiamo alla prospettiva, che abbiamo tracciato, della loro applicazione, sfuma la speranza di trovare in esse rimedio efficace ai mali lamentati; anzi spunta il dubbio che vi si preparino guai non meno funesti di quelli, cui si voleva porre riparo.

E neppure ci sembrano, come abbiamo dimostrato, scevre di critica le innovazioni del progetto ministeriale. Ma rendendo giustizia alla tendenza positiva che le informa, e non volendo arrestarci alla sola critica negativa, si potrebbero opporre come media pratica alle proposte del progetto, le seguenti linee fondamentali:

Prima, assoluta necessità affidare la perizia a persone degne per moralità, per sapere, per attitudine provata. Ciò si otterrebbe esigendo, come in Germania ed in Austria, si superassero dai futuri periti determinati esami complementari medico-legali teorici e pratici.

La perizia deve essere una imparziale descrizione dei fatti; e le indagini su d'essi e le deduzioni altrettanto obbiettive. Ammetterne autori due periti con mandato imperativo giuridicamente e psicologicamente antagonista, vuol dire toglierle tutta

la positiva serenità; innestare, cioè, l'elemento polemico dove deve dominare il rigore storico e deduttivo più freddo. Ma il difensore abbia diritto di assistere a tutti gli atti peritali per assicurarsi della regolarità loro, della importanza e del carattere dei dati di fatto, che si mettono in luce e si vanno esaminando. La presenza del difensore è un monito ai periti: ed egli deve esser in grado di giudicare dall'insieme e di riferirne ai periti della difesa. I quali periti della difesa, designati prima che si inizi la perizia, scelti esclusivamente fra medici autorizzati a fungere da periti, avranno comunicazione della perizia compita e degli atti ad essa spettanti, e delle note del difensore. Essi faranno le loro osservazioni e le loro critiche alla perizia dell'istruttoria; e questo elaborato, redatto nel termine più breve, sarà dal difensore con le aggiunte proprie trasmesso al Magistrato. Questi, secondo i casi e secondo l'importanza delle osservazioni dei periti della difesa, richiederà l'avviso dei primi periti: oppure ordinerà una nuova perizia con diritto d'intervenirvi al difensore; oppure richiederà nei casi più gravi e complicati il voto d'una Commissione scientifica di cinque membri. Tale voto e tutti gli atti peritali saranno presentati dal Magistrato alla Camera di Consiglio; la quale deciderà se avrà luogo il dibattimento e con quale imputazione.

Queste Commissioni scientifiche, come avviene in Prussia, dovrebbero avere un carattere interprovinciale e risiedere di preferenza in città universitaria. I professori più indicati per i loro studj dovrebbero esserne membri nati, senza preponderarvi. Elementi autorevoli si potrebbero scegliere fra i cultori più reputati degli studi medico-legali di tutta la regione. Così si avrebbe una commissione scientifica in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Marche-Umbria, Toscana, Abruzzi, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Al dibattimento una rappresentanza di tutti i periti già interpellati, ed eventualmente della commissione scientifica, assisteranno al dibattimento; esporranno le loro conclusioni ed eventualmente discuteranno, rispondendo alle domande delle parti.

Con questo metodo, se si accorda una rappresentanza scientifica alla difesa nella istruttoria peritale, non le si confisca nep-

pure il diritto di intervenire coi suoi periti al dibattimento; nè si sopprimono discussioni atte ad illuminare la coscienza di coloro, che stanno per giudicare. Nell'istesso tempo però abbattendo, smorzando, o secondando, fin dal periodo dell' istruttoria, le critiche e le obbiezioni della difesa; ammettendo al dibattimento solo quei periti, che sono già in piena conoscenza dei fatti, e degli argomenti favorevoli e contrarj alle loro conclusioni, la eventuale discussione avrà già perduto ogni asprezza, ogni rude dissonanza di concetti e sarà al sicuro d' ogni sorpresa, d'ogni sopraffazione autoritaria, di ogni artificio sofistico; e nella sua sfrondata aridezza porgerà ai giudici il riflesso della realtà ed il processo intimo delle convinzioni e delle dubbiezze di coloro, che furono chiamati a scrutarla.

Le quali proposte si potrebbero, all' incirca, codificare in questi termini:

1. Il magistrato sceglie i periti medici fra i professori ufficiali delle Facoltà mediche e fra quei dottori in medicina e chirurgia, che abbiano superato un esame teorico-pratico abilitante a quell' ufficio.

2. Si preferiranno i medici, che in tali esami di abilitazione abbiano riportato le classificazioni più distinte ed abbiano pubblicati e compiti studj pregievoli di medicina legale.

3. Dovendo procedere ad una perizia medica, tranne i casi d' urgenza, il magistrato notificherà il nome del perito, da lui prescelto, all'accusato ed al suo difensore, indicando l'ora ed il luogo in cui avrà luogo detta perizia.

4. Il magistrato alla formola del giuramento del perito annetterà l' ingiunzione di una suprema imparzialità in ogni atto ed in ogni deduzione successiva.

5. L' accusato, e per lui il suo difensore, prima che si intraprenda la perizia, indicherà quale perito esso designi in sua difesa. Ciò non facendo, provvederà il magistrato.

6. Il solo difensore, oltre il consesso giudiziario, avrà diritto d' assistere a tutte le indagini tecniche peritali.

7. Compita la perizia, pronunziato il giudizio, o presentata la relazione scritta dal perito al magistrato, questi trasmette copia di tutti gli atti peritali all' imputato e per esso al difensore.

8. Il difensore farà esaminare dal perito della difesa, già precedentemente indicato, tali atti, ed avrà diritto di presentare le osservazioni ed obbiezioni motivate da questi e le proprie: e ciò nel tempo più breve, non più tardi di otto giorni quando trattasi di ricerche sul vivo o sul cadavere.

9. La non presentazione in tempo toglie alla difesa questo diritto d' insinuazione.

10. Il magistrato prenderà in esame le osservazioni, le obbiezioni del perito della difesa e del difensore; ed ove lo ritenga necessario, provocherà un giudizio su d' esse dai periti già assunti. Qualora questo non fosse esauriente, provocherà su tutti gli atti peritali un giudizio di revisione,
   1.° mediante nuovi periti da lui scelti e notificati all' accusato e per esso al difensore. E se questi compissero speciali ricerche, il difensore avrà diritto di presenziarle.
   2.° mediante una delle quindici commissioni di cinque membri autorevolissimi negli studi medico-legali, sedenti presso città universitarie e funzionanti come *Commissioni scientifiche consultive interprovinciali.*

11. I membri di queste commissioni saranno nominati dal Ministro Guardasigilli e dureranno in carica tre anni.

12. Il giudizio di questa Commissione sarà richiesto nei casi più gravi e più difficili, e potrà esser preceduto da esami d'esperienze, cui il difensore potrà assistere.

13. Il magistrato comunica in esteso il giudizio degli ultimi periti o della Commissione scientifica interprovinciale all'accusato e per esso al suo difensore.

14. Accusato e difensore, entro il termine più breve, avranno diritto di insinuare le loro osservazioni e quelle del loro perito.

15. Avute queste comunicazioni, o scorso il termine che sarà fissato dal magistrato, la Camera di Consiglio deciderà se o

no si debba trarre l' imputato al dibattimento e sotto quale imputazione.

16. Al pubblico dibattimento interviene di diritto una rappresentanza di tutti i periti sentiti nell' istruttoria, ed eventualmente della Commissione scientifica.

17. Tutti questi periti hanno diritto d' assistere allo svolgimento di tutto il dibattimento e di fare interrogazioni.

18. L' esame delle prove terminerà con la lettura di tutti gli atti peritali, con le osservazioni, che ciascun perito riterrà suo diritto d' aggiungere, e con le risposte da questi date alle eventuali domande a lui rivolte dalle parti.

19. Il compenso ai periti ed ai membri della Commissione scientifica corrisponderà al triplo di quello segnato dalla legge vigente sui periti.

20. L' erario compenserà nella stessa misura i periti scelti a difesa da imputati ammessi al patrocinio gratuito. »

Riforme tutte, che attendono il loro compimento non solo dall' onestà provata, ma dalla forte coltura dei magistrati togati e popolari; da cui l' energia morale, che infonde la diffidenza verso le coscienze vendute, l'ossequio all'uomo di scienza incorrotto, la resistenza alle suggestioni di quella stampa, che, per avidità di guadagno, codardamente tenta smorzare l'atrocità del delitto.

(Licenziate le bozze per la stampa il giorno 8 febbraio 1906)